

OGGETTO: Atto di delega del Comune di Sedegliano all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" per la gestione dei servizi ed interventi a favore delle persone handicappate di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della L.R. 25 settembre 1996, n. 41.

Premesso che:

- Ai sensi dell'art.6 della L.R. 25 settembre 1996, n. 41, concernente norme generali per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e norme attuative della L. n. 104 del 1992, la generalità dei Comuni del Medio Friuli hanno delegato l'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli" per la gestione dei servizi ed interventi a favore delle persone disabili;
- Con deliberazione consiliare n. _____ del _____ anche questa Amministrazione ha delegato l'Azienda per i servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli " per la gestione dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della L.R. n.41/96, per il periodo di tre anni a decorrere **dal 1° gennaio 2013**;

Ritenuto di provvedere al conferimento della delega all' A.S.S. n.4 "Medio Friuli" per un triennio;

Preso atto dell'aggiornamento dell'atto di delega così come approvato dalla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci nella seduta del 13 novembre 2012;

Tutto ciò premesso, tra il Comune di Sedegliano e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" viene stipulato il seguente:

ATTO DI DELEGA

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente atto persegue l'obiettivo di assicurare la gestione ed il coordinamento dei servizi di cui al successivo art. 3 a favore dei soggetti portatori di handicap, con la finalità di perseguire l'integrazione tra interventi sanitari e socio - assistenziali secondo i principi della L. 5/2/1992, n. 104, della L.R. 25/09/96, n. 41 e L.R. 31.03.2006, n. 6.

ART. 2 OGGETTO DELLA DELEGA

Il Comune di Sedegliano conferisce delega all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" a realizzare gli interventi e i servizi di carattere specifico elencati al successivo art. 3.

L'Azienda si impegna a gestire i servizi e gli interventi oggetto della delega secondo le modalità indicate nel presente atto, assumendo la gestione delle previste attività ai sensi del combinato disposto dagli articoli 4 della L.R. n. 12/1994 e 7, comma 2, lettera d), della L.R. n. 41/1996.

ART. 3 SERVIZI ED INTERVENTI DELEGATI

Sono conferiti in delega la realizzazione e la gestione dei seguenti interventi e servizi di carattere specifico, in forma diretta o per il tramite di altri soggetti pubblici, del privato – sociale o di altri soggetti privati, autorizzati, convenzionati od accreditati.

a) Centri socio - riabilitativi ed educativi diurni per portatori di handicap di età compresa tra i 14 e i 35 anni;

- b) Centri socio - riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultra trentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera a);
- c) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- d) centri residenziali per gravi e gravissimi;

La dislocazione territoriale dei servizi e degli interventi assicura, preferibilmente, la permanenza delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza.

In attesa della definizione del piano di mobilità delle persone handicappate previsto dall'art. 26, comma 3, della L. 104/92 e, ferme restando le competenze esercitate dai Comuni singolarmente o, negli ambiti distrettuali, dal Servizio Sociale dei Comuni, in tema di attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto, viene altresì conferito in delega l'esercizio e la gestione del servizio di trasporto attinente ai centri socio - riabilitativi ed educativi diurni e residenziali secondo le modalità consentite dalla dotazione organica e strumentale conferita e/o dalle risorse finanziarie assegnate e comunque secondo le modalità stabilite e concordate in sede di programmazione.

ART. 4 BENI IMMOBILI

L'Azienda, per i servizi dalla stessa gestiti, utilizza sia le strutture esistenti nel territorio di competenza, già di proprietà del CAMPP con vincolo di destinazione, sia quelli messi a disposizione dai Comuni, sia quelli acquisiti in proprietà o ad altro titolo (locazione, comodato).

L'Azienda può utilizzare i beni esclusivamente per gli usi connessi alla delega conferita ed è tenuta a custodirli e conservarli provvedendo alla loro manutenzione e non può concederne a terzi l'uso o il godimento.

Tutti gli oneri per l'acquisizione e la manutenzione dei beni immobili fanno carico alle voci di conto degli interventi socio - assistenziali delegati del bilancio dell'Azienda.

ART. 5 BENI MOBILI ED ATTREZZATURE

L'Azienda per i servizi dalla stessa gestiti, utilizza i beni mobili e le attrezzature in dotazione ai Centri e alle Comunità residenziali esistenti nel territorio di competenza e già di proprietà del CAMPP.

L'Azienda provvede, altresì, direttamente all'acquisto di beni mobili, anche registrati, e attrezzature che si dovessero rendere necessarie per la gestione dei servizi impegnandosi ad utilizzarli esclusivamente per gli usi connessi alla delega conferita.

ART. 6 PERSONALE

L'Azienda provvede all'assunzione del personale necessario per il regolare funzionamento dei servizi nell'ambito del contingente quali - quantitativo determinato nella Pianta organica aggiuntiva istituita ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 32/97, nella quale è inquadrato anche il personale già dipendente dal CAMPP e messo a disposizione dell'Azienda ai sensi delle Leggi regionali n. 41/96, 49/96 e 32/97.

In caso di revoca della delega il personale inserito nella Pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito ai Comuni deleganti, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI

L'Azienda, utilizzando sistemi di contabilità analitica e di controllo di gestione, assicura:

- La pianificazione delle risorse secondo criteri di efficienza ed economicità.
- L'elaborazione dinamica di criteri di ripartizione e imputazione dei costi tra comparto sanitario e socio – assistenziale.
- La contabilità separata dei servizi e interventi in delega.
- Le aggregazioni e disaggregazioni per funzioni delegate e per ente delegante.
- Il controllo economico - finanziario, la valutazione efficienza - efficacia, qualità dei servizi.

Tale sistema deve supportare la determinazione delle poste di bilancio per i servizi in delega da parte di ciascun ente delegante, anche su base pluriennale, nonché l'acquisizione delle altre risorse e finanziamenti statali, regionali, provinciali e di altri soggetti.

L'Azienda è titolare dei finanziamenti regionali indicati dall'art. 20 della L.R. n. 41/96 nonché di quelli indicati dall'art. 15 della medesima legge e di ogni altro finanziamento finalizzato alle funzioni previste dalla legge medesima, ivi compresi quelli eventualmente assicurati dalla Provincia di Udine ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 41/96.

La gestione delegata dei servizi socio - assistenziali deve risultare in pareggio.

Il budget dei servizi e degli interventi delegati non coperto da altre sovvenzioni viene ripartito tra i Comuni deleganti secondo le seguenti modalità:

- a) per il 40% mediante riparto semplice in ragione diretta del numero di abitanti residenti quali risultanti dalle rilevazioni statistiche annuali a livello regionale (popolazione residente in ogni singolo Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha luogo la predisposizione del bilancio di previsione);
- b) per il 60% mediante riparto proporzionale all'entità dei servizi erogati. A tale scopo viene indicato, quale indice misuratore dell'entità dei servizi, il numero degli utenti presi in carico, residente al momento della formazione del budget annuale, in relazione alla tipologia del servizio fruito.

Il Comune eroga le somme a proprio carico nella misura del 90% in rate trimestrali e il saldo entro 30 giorni dal rendiconto finale.

L'Azienda si impegna a comunicare ai Comuni l'importo delle quote spettanti a ciascuno di essi di norma 60 giorni prima del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il rendiconto non potrà comportare per i Comuni oneri superiori a quelli indicati nel riparto preventivo, salvo diverso accordo con i Comuni interessati.

L'eventuale ritardo nell'erogazione delle quote comporta l'applicazione di interessi di mora pari all'interesse praticato dal Tesoriere dell'Azienda.

Il Comune è destinatario delle quote di partecipazione alla spesa dallo stesso poste a carico delle persone con disabilità secondo le modalità e i criteri determinati con proprio provvedimento conformemente alle decisioni prese dall'Assemblea dei Sindaci.

ART. 8 UTENTI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DELEGATI

Per ogni persona con disabilità ammessa a fruire dei servizi e degli interventi delegati, ai sensi e per gli effetti della L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettere e, f, l'Azienda dispone formalmente la presa in carico della stessa specificando il progetto personalizzato, la tipologia dei servizi o degli interventi, il luogo della loro esecuzione e la loro durata.

Ogni atto di presa in carico viene trasmesso, al momento del rilascio, al Comune di residenza della persona interessata con modalità che tutelino la riservatezza delle informazioni.

L'Azienda provvede alla tenuta, anche su supporto informatico, dell'elenco delle persone in carico con l'indicazione degli interventi resi e ne cura il costante aggiornamento.

Per l'ammissione degli utenti ai servizi e agli interventi, l'Azienda si avvale dell'attività dell'èquipe multidisciplinare di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 41/96 e del Servizio Sociale dei Comuni.

L'èquipe multidisciplinare coordina la propria attività con quella del Servizio Sociale dei Comuni al fine di garantire la continuità degli interventi conferiti in delega con quelli demandati alla competenza del Servizio Sociale dei Comuni.

In particolare, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 41/96, è prevista la partecipazione dell'assistente sociale del Servizio Sociale dei Comuni all'interno dell'èquipe multidisciplinare.

L'Azienda predispone, in accordo con la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 9, apposito regolamento per l'ammissione e la dimissione delle persone con disabilità e dai servizi e interventi delegati

ART. 9 AZIONI DI CONSULTAZIONE E VERIFICA

Gli atti fondamentali di natura programmatica e gestionale relativi ai Servizi e agli interventi in delega sono adottati previo accordo con la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 5, della L.R. 17 agosto 2004, n. 23, integrata per un miglior collegamento con i singoli Comuni deleganti dai Presidenti delle rispettive Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale, qualora non già componenti della Rappresentanza stessa.

In particolare, la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, integrata così come sopra specificato, concorre a determinare:

- a) la definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività;
- b) gli standards organizzativi e strutturali dei presidi e dei servizi relativi alle finzioni in delega;
- c) l'istituzione di nuovi servizi e la relativa consistenza delle risorse logistiche e strumentali;
- d) la consistenza numerica e qualitativa della dotazione organica o delle convenzioni con idonei soggetti;
- e) il budget annuale e pluriennale;
- f) la verifica dell'attività e dei risultati raggiunti secondo indicatori predeterminati.

La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, per lo svolgimento delle suddette funzioni e per la valutazione della gestione del Centro gravi-gravissimi può avvalersi di uno o più gruppi di lavoro di propria nomina la cui composizione e modalità operative saranno definite dalla Rappresentanza medesima.

L'Azienda, oltre a garantire l'accesso a tutti gli atti necessari per ogni tipo di verifica che la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci o il Comune delegante intenda eseguire, si impegna a trasmettere ad ogni ente appositi reports sull'andamento della gestione e sull'utenza residente nel Comune.

Tutte le decisioni della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e i relativi ordini del giorno, verbali e correlati documenti, sono pubblicati su portale aziendale in area dedicata, fatti salvi i documenti riservati, comunque accessibili ai Sindaci e personale dagli stessi indicato”.

Ogni qualvolta l'Assemblea dei Sindaci degli Ambiti distrettuali lo richieda, l'ASS 4 provvede a relazionare sul servizio delegato.

ART. 10 PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

L'Azienda favorisce e valorizza ogni forma possibile di partecipazione delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle loro associazioni al funzionamento dei presidi e servizi.

Le associazioni rappresentative delle persone handicappate e dei loro famigliari collaborano direttamente alla realizzazione degli obiettivi, esercitano le funzioni propositive, consultive e di verifica nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente.

A tal fine l'Azienda promuove periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, specifici incontri con le suddette Associazioni.

ART. 11 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione e interpretazione del presente atto è demandata ad un collegio arbitrale presieduto dal Presidente della Provincia di Udine o suo delegato e composto da un membro designato dalla Conferenza dei Sindaci ed uno dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli".

ART. 12 DURATA

La delega viene conferita per il periodo di tre anni a decorrere **dal 1° gennaio 2013** e si intende rinnovata per eguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza del triennio e con effetto dall'esercizio successivo.

In caso di cessazione della delega si provvede per via arbitrale, tramite il collegio di cui al precedente articolo, alla divisione pro quota delle obbligazioni e delle consistenze patrimoniali.